



# COMUNE DI SANSEPOLCRO

## **GIUNTA COMUNALE**

Deliberazione N° 202 del 30-10-2020

Oggetto: **Piano triennale di fabbisogno del personale 2020/2022. Adeguamento del mese di ottobre. Utilizzo parziale della capacità assunzionale e primo stralcio operativo.**

Seduta del 30-10-2020 ore 13:30

<b>Erano presenti:</b>	<b>Erano assenti:</b>
CORNIOLI MAURO (Sindaco) VANNINI PAOLA (Assessore/Vice Sindaco) MARCONCINI GABRIELE (Assessore) MARZI RICCARDO (Assessore) DEL FURIA CATIA (Assessore) DEL SIENA FRANCESCO (Assessore)	
Tot. 6	Tot. 0

**Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Dottori in videoconferenza (Skype)**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Preso atto che:**

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
  - a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
  - ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
  - secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- Visto** l'articolo 48, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;
- Richiamato** altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- Visto** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
- Rilevato che** le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:
- coerenza con gli strumenti di programmazione;
  - complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
  - ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
  - procedura e competenza per l'approvazione;
  - superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
  - rispetto dei vincoli finanziari;
  - revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
  - contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

### **Evidenziato che:**

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il PTFP deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- nell’ambito del tetto finanziario massimo potenziale (per gli enti locali, - ad oggi - l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall’art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006), gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
  - sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
  - nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
  - la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
  - la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell’atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

**Preso visione del D. Lvo 267 del 2000;**

**Preso visione del D. Lvo 165 del 2001;**

**Considerato** il D.L.90/2014 di cui all’art. 3 comma 5 del come modificato dall’art.14-bis comma 1 lett.a) del D.L.4/2019 convertito con modificazioni dalla legge 26/2019;

**Visti** il decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 17 Marzo 2020 e l’art.33 del D.L.34/2019 secondo cui al comma. 2 *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che*

*registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

**Preso atto che** nel Decreto 17 Marzo 2020 di cui all'art.4 c. 2, a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

**Rilevato che:**

- l'Ente, nel rispetto della citata normativa, risulta in soglia demografica al 27% e in valori percentuali relativamente alla capacità di incremento compresa tra il 27 e 31%;
- che il rapporto tra la spesa complessiva di tutto il personale a carico dell'amministrazione e il valore medio dei primi tre titoli delle entrate relativi agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato deponere l'ente al disotto della soglia del 27% (22,33% in considerazione dei dati del rendiconto 2019) come da prospetto di cui all'allegato A al presente atto a costituirne parte integrale;
- l'ente ha, conseguentemente facoltà assunzionali per il 2020 e per il 2021 nella misura massima indicata nel medesimo prospetto riportato all'allegato A al presente atto a costituirne parte integrale;

**Accertato** che le modifiche che saranno apportate al piano dei fabbisogni sono coerenti con l'attività di programmazione generale dell'Ente e, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliato nei seguenti atti programmatici e di indirizzo:

- a) n. 9/GC/2020 al cui interno è stata compresa la programmazione del fabbisogno del personale 2020/2022;
- b) n. 128/2019 di approvazione del DUP relativo al medesimo periodo;
- c) delibera di giunta n. 7 del 14/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per l'anno 2020, a valere come Piano della Performance, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;
- d) delibera di giunta n. 8 del 14/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ha approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio 2020/2022, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D. Lgs. 11/4/2006 n. 198;
- e) delibera di Consiglio n. 169 del 24/10/2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione delle linee programmatiche di governo locale - Mandato 2019-2024”;

**Considerato** che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- 1) art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata

secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- 2) art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e non più al valore relativo all'anno precedente;
- 3) la deliberazione della sezione autonomie Corte Conti n. 25/2014, ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- 4) art. 16 del D. L. 24/6/2016 n. 113 che ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- 5) rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dal termine previsto per la loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- 6) rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- 7) rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);

**Rilevato** che, in fase istruttoria del presente provvedimento, come risulta da specifiche attestazioni dei Responsabili dei Servizi in atti, è stata fatta espressa ricognizione, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

**Preso atto che** in seguito dell'emanazione del DPCM 17/03/2020 richiamato, in vigore a partire dal 20/04/2020, la programmazione del fabbisogno del personale deve adeguarsi alla nuova norma;

**Evidenziato** quindi che i fabbisogni di personale per come motivati ed indicati nell'allegato PTFP risultano necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, e comportano la necessità di un aggiornamento come da presente atto, a fronte di cessazioni, aspettative non previste e diverse facoltà assunzionali derivanti dall'applicazione del DPCM citato;

**Preso atto** che la capacità assunzionale del Comune di Sansepolcro, come da prospetto allegato, è stata computata secondo le indicazioni della circolare esplicativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale fornisce utili indicazioni su quali dati devono essere considerati per il calcolo del rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate dei primi tre titoli dell'entrata, riservandosi la possibilità di ricorrere a revisione qualora la pubblicazione dovesse dare indicazioni diverse;

**Considerato** che l'art. 3, comma 8, della L. 56/2019, recita: *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”*;

**Ritenuto** altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento

della spesa del personale secondo quanto descritto all'allegato PTFP dando atto che la spesa conseguente a queste previsioni rientra nei limiti suddetti;

**Visto** l'allegato Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2020/22, predisposto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e di tutta la normativa sopra richiamata come da allegato alla presente delibera, comprensivo dell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto del limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle predette facoltà assunzionali, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.), la cui somma non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge esplicitata anch'essa nell'allegato suddetto;

**Valutato che** la presente programmazione dei fabbisogni:

- I. trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale sopra elencato;
- II. nell'individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale;
- III. è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

**Verificato** che la presente proposta di piano occupazionale risulta rispettosa delle norme in tema di contenimento della spesa, in quanto:

- il Comune di Sansepolcro non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- dalla tabella, anch'essa inserita nell'allegato PTFP, risulta la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006;
- l'Ente rispetterà nel 2020/2021 e 2022 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 e riepilogata come detto nell'allegato PTFP;

**Visto**, infine, l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

**Atteso che**, con proprio parere n. 56 del 26/10/2020, il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente ed ha espresso parere favorevole all'aggiornamento del PTFP 2020/2022;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi:

## D E L I B E R A

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo ed in tale sede si intendono fedelmente riportate e trascritte;
2. Di approvare, quale parte integrante del presente atto, l'allegato Piano del Fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022;

3. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
4. Di comunicare la presente alle OO.SS. di categoria e alle RSU aziendali;
5. Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni naturali e consecutivi e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nella sotto sezione "Personale/Dotazione Organica.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

**IL SINDACO**  
f.to  
**CORNIOLI Mauro**

**IL SEGRETARIO**  
f.to  
**Dott. DOTTORI Roberto**



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Lì*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 3 novembre 2020*

**N° 1635**

*L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE*  
*f.to*

.....

***ESECUTIVITA'***

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
*f.to*

.....